

care dazi antidumping provvisori. Le considerazioni che precedono rispondono agli argomenti addotti.

### C. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (7) La Commissione non ha alcun motivo di ritenere giustificata una modifica delle conclusioni relative all'interesse della Comunità di cui alla decisione 91/512/CEE.

Non essendo state addotte argomentazioni per dimostrare che queste misure non sarebbero nell'interesse della Comunità, la Commissione ritiene che l'interesse della Comunità imponga l'applicazione immediata di misure provvisorie.

### D. DAZI PROVVISORI

- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping provvisori devono essere applicati sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno. L'aliquota del dazio provvisorio deve essere quindi del 30,8 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di corindone artificiale di cui al codice NC 2818 10 00 (codice addizionale Taric : 8725), originario della Repubblica popolare cinese, esportato nella Comunità dalle seguenti società :

- CMEC — China National Machinery and Equipment Import and Export Co., Pechino,
- The second abrasive wheel factory of China, Zhengzhou, Henan,
- Mount Tai Co. of the fourth Grinding Wheel factory of China, Zhangdian, ZiBo, Sha Dong,
- Shandong Machinery and Equipment Import and Export Corporation, Qingdao,
- Guangdong Machinery and Equipment Import and Export Group Co., Guangzhou,
- CAEC — China Abrasives Import and Export Corporation, Zhengzhou, Henan.

2. L'aliquota del dazio è pari al 30,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato.

3. L'immissione in libera pratica del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1994.

Per la Commissione

Leon BRITAN

Membro della Commissione